

## **OBBLIGO GREEN PASS - *Novità sulla modalità di ingresso in azienda* –**

*Dal 15.10.2021 fino al 31.12.2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa in azienda, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19*

La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

*Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute (n. 0035309 del 04.08.2021).*

### **AZIENDE PRIVATE**

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di **non essere in possesso** della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono **sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

### **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

ai fini dell'accesso nei luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19

La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. Il personale della amministrazione, **nel caso in cui comunichi di non essere in possesso** della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

## **LE SANZIONI**

Entro la data di entrata in vigore, i Datori di Lavoro dovranno definire le modalità con cui effettuare i controlli, anche a campione, e le persone incaricate di effettuare le verifiche. Per chi non rispetterà l'obbligo del Green Pass sono previste multe: da 400 a 1.000 euro per il Datore di Lavoro che non controlla i lavoratori, da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che entra al lavoro senza Green Pass.

## **TAMPONI A PREZZO CALMIERATO**

Chi dovrà effettuare un tampone per poter lavorare potrà farlo a prezzo calmierato: 8 € sotto i 18 anni, 15 € per tutti gli altri, gratuiti per chi è in possesso di un'esenzione dal vaccino come di seguito riportato.

## **MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 CIRCOLARE MINISTERO DEL 04/08/2021**

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai *medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.*

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.